

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

ORDINANZA

sul ricorso 16452-2018 proposto da:

TIZIO

- ricorrente -

contro

BANCA

- controricorrente -

FATTI DI CAUSA

1.- Tizio ha convenuto avanti al Tribunale di Catanzaro - Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale la Banca chiedendone la condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e percepite a titolo anatocistico, sia su scoperto di conto, che su mutuo chirografario.

Nell'articolare le proprie difese, la Banca ha anche spiegato domanda riconvenzionale relativa al pagamento del residuo debito ancora in essere.

Con sentenza depositata il 20 luglio 2011, il Tribunale ha accolto sia la domanda attorea che quella riconvenzionale, condannando Tizio al versamento del maggiore importo.

2.- Avverso questa pronuncia, Tizio ha proposto impugnazione avanti alla Corte di Catanzaro.

In particolare ha rilevato che il giudice del primo grado non aveva tenuto conto, in relazione al credito fatto valere dalla Banca, del fatto che - tra questa e il condebitore solidale era intervenuta un'apposita transazione, poi pure eseguita; e che di tale transazione egli aveva dichiarato, anche nel corso del giudizio, di volersi specificamente valere.

Ha pure affermato che il Tribunale non aveva preso in integrale esame la richiesta restitutoria, che era stata formulata a partire dall'inizio del rapporto (1988) e non già con decorso solo dal 1993.

3.- Con sentenza depositata in data 22 aprile 2017, la Corte di Appello ha respinto l'impugnazione così presentata.

Con riguardo al punto dell'invocata transazione, ha rilevato che l'«odierno appellante, a fronte della tesi spesa dall'Istituto in seno alla comparso di costituzione circa la presenza di una transazione e connessa richiesta di improcedibilità della domanda di restituzione, ebbe a insistere nelle proprie richieste», laddove il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, ex art. 1304 cod. civ., deve intendersi rinunciato nel caso l'interessato opti per l'instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva.

Ordinanza, Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, n. 6979 dell'11 marzo 2020

Con riferimento all'altra censura, come relativa all'oggetto concreto dell'azione intentata da Tizio, ha riscontrato che dalla «lettura combinata» degli atti di parte emergeva in modo «indubitabile» che «l'azione venne focalizzata attorno a quanto verificatosi dal 1993 in poi».

4.- Avverso questa pronuncia Tizio propone ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione. Resiste, con controricorso, la Banca.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo di ricorso assume violazione delle norme degli artt. 1965, 1976 e 1304 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo.

Ad avviso del ricorrente, la transazione intercorsa tra la Banca, da un lato, e Tizio e obbligato solidale, dall'altro, ha oggetto diverso da quello proprio del presente giudizio, posto che la prima ha ad oggetto la «risoluzione bonaria stragiudiziale di altri contenziosi pendenti tra le dette parti» e, in specie, «l'azione esecutiva di pignoramento nei confronti di entrambi per il recupero delle somme a sofferenza del c/c».

Invece, l'«oggetto del presente giudizio» attiene all'«anatocismo».

D'altro canto - si aggiunge - la Corte calabrese non tenuto conto della «dichiarazione della Banca stessa di avere liberato entrambi i debitori (anche l'attore)».

6.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non indica gli atti e le modalità con cui, nel precedente giudizio di merito, avrebbe sollevato il tema della diversità tra la transazione a suo tempo conclusa e l'oggetto del giudizio in essere. Sì che il ricorso difetta del pure necessario requisito dell'autosufficienza, di cui all'art. 366 cod. proc. civ.

Non diversamente è da ritenere per l'altro punto rilevato dal motivo, posto che il ricorrente non indica cosa concreterebbe il preteso atto di liberazione, che la Banca avrebbe effettuato. Né gli atti e i termini con cui ne avrebbe rilevato la sussistenza nell'ambito del giudizio di merito.

7.- Il secondo motivo assume violazione delle norme degli artt. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., come pure violazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo.

Secondo il ricorrente, dunque, «l'attore con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. ... aveva precisato la domanda nel senso della richiesta di indebito doveva intendersi retroagita fino al 1988 (quando era stato aperto il c/c) e di conseguenza chiedeva che la CTU compisse il suo accertamento non dal 1993, ma dal 1988. Vi è stato un errore in procedendo non avendo il giudice vagliato una domanda nuova.

Non si comprende perché, se il c/c era stato aperto nel 1988 e l'attore chiede l'accertamento dell'anatocismo e CMS sin dall'apertura del c/c, perché il giudice debba considerarlo domanda nuova inammissibile e non (l'indicazione dell'anno 1993) un mero rifiuto, un errore materiale».

8.- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Ordinanza, Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, n. 6979 dell'11 marzo 2020

Il ricorrente trascura di trascrivere il testo delle conclusioni assunte nell'atto di citazione del primo grado, come pure i passi rilevanti della memoria ex art. 183 cod. proc. civ. Non di meno omette di riportare pure il contenuto dell'atto di precisazione delle conclusioni (sempre in relazione al giudizio del primo grado).

Perciò, il motivo non risponde al requisito della necessaria autosufficienza, che risulta prescritto dall'art. 366 cod. proc. civ.

9.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 2.100.00 (di cui euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 8 ottobre 2019.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*